TRIBUNALE DI PERUGIA

(II Sezione civile)

Il Giudice

- Esaminati gli atti;
- Osservato che parte attrice, nella sua I memoria ex art.183 c.p.c., non risulta aver esorbitato dai limiti argomentativi previsti da tale disposizione, avendo solamente meglio precisato e illustrato, alla luce delle argomentazioni contenute nella comparsa costitutiva della banca, le medesime questioni dalla stessa già dedotte in citazione;
- Rilevato poi che parte attrice risulta aver concluso con il un contratto di finanziamento (cfr. doc.1 di parte attrice) subordinato ad una serie di "condizioni" (cfr. art.1, lett.b, parte iniziale, del contratto) tra cui quella che "l'impresa presenti alla banca copia della polizza All risk che assicuri l'impianto contro i danni diretti e indiretti, corredata del vincolo a favore della Banca stessa ";
- Atteso che pertanto la stipula di tale polizza aveva rappresentato un passaggio obbligatorio per l'impresa al fine di ottenere il finanziamento e rilevato che la polizza la n.2009/10/2174075 risulta aver avuto una durata pluriennale, sino al 2016, e non invece limitata alla sola annualità 2009-2010, come emerge dai docc.13, 13a e 13b depositati dalla parte attrice in allegato alla sua II memoria ex art.183 c.p.c.;
- Considerato pertanto che, stante la sua obbligatorietà, la fattispecie in esame quanto alla problematica inerente l'inclusione dei costi di tale polizza nel Taeg o meno risulta presa in considerazione dalla Banca d'Italia nell'ambito delle sue "risposte ai quesiti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali" (cfr. doc.10 in allegato alla II memoria ex art.183 c.p.c. di parte convenuta) alla pag.13 ma non nella parte citata dal laddove fa riferimento agli oneri assicurativi per furto e incendio, ma nella parte relativa alle polizze All risk, quale è quella per cui è causa, laddove la Banca d'Italia aveva chiarito, con riferimento ai "finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi, erogati ad aziende" quale quello stipulato fra le parti, che tali assicurazioni All risk vanno escluse "a meno che siano richieste in via obbligatoria per l'ottenimento del credito" come in questo caso stante il su citato tenore dell'art.1 del contratto di finanziamento;
- Considerato pertanto che occorre disporre una CTU al fine di rideterminare il Taeg del finanziamento in questione includendo nel relativo calcolo il costo complessivo sostenuto dalla mutuataria per la polizza All risk;
- Dovendosi quindi porre al CTU i seguenti quesiti:
 - a) Ricalcoli il CTU il Taeg di cui al contratto di finanziamento in atti includendo nel calcolo anche i costi complessivi sostenuti dall'impresa in relazione alla polizza All risk per tutti gli anni di durata del finanziamento, dal 2009 al 2016, con la precisazione che il ricalcolo dovrà essere effettuato facendo applicazione delle formule di cui alle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e avuto riguardo alla misura del tasso d'interesse, così come riferita all'EURIBOR, considerata alla data della stipula, senza tenere conto delle successive modifiche;
 - b) Ove il Taeg così ricalcolato dovesse superare il tasso-soglia di cui alla legge n. 108/96 vigente al momento della stipula provveda il CTU a rideterminare il saldo, epurato da ogni addebito per interessi"

p.q.m.

- dispone una CTU in ordine ai quesiti di cui sopra;
 nomina a tal fine la d.ssa
- rinvia la causa all'udienza del 27/1/22 ore 11.45 per il conferimento ac arico peritale.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Perugia, 24/8/21

Il Giudice

d.ssa